

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UNA TC MULTISTRATO (128 STRATI) E SERVIZI CONNESSI DA INSTALLARE NEI LOCALI DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. MICROCITEMICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTTU”.**PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (13.11.2015)****QUESITO**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di conoscere in quale plico (“B” ovvero “C”) debba essere inserito il cronoprogramma dei lavori (anche solo “Cronoprogramma”).

1. Tale quesito viene sottoposto a codesta spett.le Amministrazione in ragione del fatto che in nessun passaggio o previsione della *lex specialis* detto documento viene menzionato. E ciò benché si tratti di un elaborato tecnico che, necessariamente, tutte le ditte partecipanti dovranno senz’altro predisporre, data la presenza, tra le prestazioni da offrire, anche di opere, nonché in ragione del fatto che – come si vedrà *infra* – il fattore “tempi di esecuzione” sarà oggetto di valutazione da parte di codesta stazione appaltante.

Tale documento, infatti, non compare né al §.1.2 del Disciplinare (“*Progetto di installazione*”), né nell’elencazione del contenuto del Plico B (“*Offerta tecnica*”) o del Plico C (“*Offerta economica*”).

Tuttavia, **diversi elementi inducono a ritenere che detto documento sia senz’altro da inserire nel Plico B.**

2. In primo luogo valga la considerazione di ordine generale che il tempo di esecuzione dell’intervento (il profilo, appunto, descritto dal Cronoprogramma) non costituisce né “prezzo” né “elemento economico”, rappresentando, piuttosto, un elemento tipicamente progettuale (cosicché il suo inserimento nella documentazione tecnica è inidoneo a determinare il pericolo di inopportune influenze in sede di valutazioni “qualitative”).

Sempre in generale occorre altresì ricordare che l’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 annovera il tempo di esecuzione tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e, a tal proposito, il Cons. Stato, Sez. V, n. 1204/2013, ha affermato che non potrebbe darsi luogo ad esclusione del partecipante in caso di inserimento del “tempo” nell’offerta tecnica).

3. A dette considerazioni astratte si aggiungono alcuni rilievi più specificamente riferiti alla *lex specialis*.

In primo luogo, laddove viene definito – al punto 1.3 del Disciplinare – il “*Progetto di installazione*”, si prevede che questo debba contenere “*le modalità e le quantità delle opere che si propone di realizzare*” (ovviamente, senza alcuna indicazione economica). È quasi ovvio rilevare che per descrivere le modalità di realizzazione delle opere, occorre senz’altro indicare anche i tempi di realizzazione e, dunque, il Cronoprogramma.

E, ovviamente, **poiché il “*Progetto di installazione*” deve essere inserito nel Plico B (cfr. punto 3.2, pag. 18-19, del Disciplinare), viene da sé che il Cronoprogramma non potrà che essere inserito tra i documenti dell’offerta tecnica.**

Infine, ad ulteriore riprova della bontà di quanto sopra rilevato, valga anche osservare come nella “*Tabella punteggio tecnico*”, quanto al criterio “G” concernente il Progetto, tra i fattori di valutazione compaia espressamente il “*tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori proposti*”.

4. Alla luce delle suesposte considerazioni, atteso comunque il silenzio della *lex specialis* sul punto, **si chiede a codesta spett.le Amministrazione di rendere espresso chiarimento al fine di dissipare qualsivoglia dubbio in proposito, confermando espressamente che il documento relativo al Cronoprogramma dei lavori dovrà essere inserito nel Plico B.**

Si preavvisa peraltro che, in caso di mancanza di detto chiarimento, la scrivente provvederà comunque ad inserire il documento in parola nel Plico B e da ciò non potrà derivare alcuna conseguenza lesiva della posizione di GE, e ciò in quanto da un lato la (eventuale) violazione del principio del *clare loqui* da parte della stazione appaltante non può riverberarsi ingiustamente sui partecipanti alla gara (sul punto si v. ANAC parere n. 167/2010), dall’altro poiché, comunque, il Cronoprogramma, ripetesi, è un elaborato del tutto inidoneo a disvelare aspetti economici ovvero attinenti al prezzo offerto dal partecipante e che, come tale, può (anzi, deve) essere inserito nella documentazione tecnica (sul punto si ricorda altresì la recente ordinanza del TAR Sardegna, Sez. I – ord. 11.6.2015 n. 127, nella quale è stato ribadito che “*il fattore “tempo” nelle gare di appalto costituisce un elemento tecnico-progettuale e come tale da produrre in sede di “offerta tecnica” e non di offerta economica*”).

Laddove, invece, codesta Amministrazione ritenga che il Cronoprogramma debba essere inserito nel Plico C, si chiede che ciò venga espressamente e motivatamente reso noto ai partecipanti.

RISPOSTA

Si conferma che, nell'ipotesi siano proposti lavori di riorganizzazione dell'ambito di installazione dell'apparecchiatura TC, **l'elaborato tecnico "cronoprogramma degli interventi" deve essere inserito nel plico "B"**.

Di seguito, tenuto conto del contributo rappresentato dal quesito e dalle argomentazioni in esso contenute, si osserva che elaborati tecnico-progettuali come il cronoprogramma delle fasi di lavoro citato nel stesso quesito e/o la relazione tecnica generale, pur non espressamente richiamati nei documenti di gara, fanno parte e sono usualmente prodotti per illustrare una soluzione progettuale, ancor più in gare, come la presente, laddove è consentito proporre soluzioni con layout di installazione differenti rispetto allo stato dei luoghi e sono fissati parametri premiali dei tempi di esecuzione.

Di conseguenza si deve intendere il fatto di aver attribuito un punteggio al tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori, in funzione della qualità dell'eventuale soluzione proposta e della congruità del tempo dichiarato per l'esecuzione della stessa, con l'intento di poter valutare soluzioni integrate e sostenibili.